



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° N.177 - 2022 DEL 16/09/2022

OGGETTO: Pagamento degli interventi zootecnici a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722 - Integrazioni alla Determinazione n. 172/2022.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed Autorizzazioni

Richiamata:

- la determinazione n° 145 - 2022 del 14/07/2022 - Conferimento incarico di Dirigente Area tecnica e autorizzazione al Dott. Fabrizio Stranda;
- la determinazione n° 172 – 2022 del 06/09/2022 - Pagamento degli interventi zootecnici a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Viste:

- La Circolare Agea 53084 del 27/07/21, con oggetto “Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: Sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la Campagna 2021” e il suo documento di integrazione e modifica, la “Circolare AGEA-2022-0028641, che disciplinano i controlli e definiscono le modalità di ammissibilità ai premi zootecnici relativi all'Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- le ISTRUZIONI OPERATIVE N. 53 di Arpea, con oggetto:” Manuale controlli art. 52 zootecnia Campagna 2021 e successive” dove vengono dettagliati i controlli informatici effettuati da Arpea per addivenire ai capi ammissibili sull'Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- le ISTRUZIONI OPERATIVE N. 54 di Arpea che definiscono le modalità di attribuzione dei capi doppi nell'ambito dell'Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- le ISTRUZIONI OPERATIVE N. 57 di Arpea che definiscono le procedure per la presentazione della istanze di revisione dell'esito istruttorio per la campagna 2021 anche sull'Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Considerato che:

- con il DM MIPAAF - Prot. Interno N.0305722 del 08/07/2022 è stato destinato un premio finalizzato a compensare gli imprenditori dei danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina ed è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.
- la circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0053084 del 27/07/2021 attesta che, ai fini dei pagamenti delle misure zootecniche, gli Organismi pagatori gli Organismi pagatori devono attenersi alle informazioni inserite dai beneficiari e dagli enti preposti nella Banca dati Nazionale (BDN).
- i beneficiari del sostegno di cui al paragrafo precedente sono gli allevatori che hanno avuto diritto all'erogazione del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della domanda unica 2021; che. abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell'anno 2021; che . abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Bovina al 31 marzo 2022.
- è necessario dare visibilità ad alcuni aspetti e approfondimenti, relativamente al DM MIPAAF - Prot. Interno N.0305722 del 08/07/2022, che sono stati affrontati in sede di riunione organizzata da Agea Coordinamento in presenza di tutti gli Organismi Pagatori;

Vista la:

- Circolare AGEA Coordinamento n. 0060197 del 05/08/2022 che declina il DM 8 luglio 2022 n. 305722, e dà disposizioni attuative in riferimento al decreto ministeriale;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 0061895 del 05/08/2022 che integra la circolare AGEA prot. n. 60197 del 05.08.22.

Considerato che:

- i pagamenti previsti dalle richiamate normative di riferimento debbono essere eseguiti e rendicontati, pena il non riconoscimento della spesa da parte della Commissione Europea, entro il termine perentorio del 30 settembre 2022;
- un'errata indicazione o mancato aggiornamento degli estremi del conto corrente (IBAN) sul fascicolo, da parte del beneficiario, determina l'impossibilità di accreditare le somme spettanti;
- ai fini del riconoscimento del premio deve essere rispettata la condizione di cui all'art.9 del Reg.(UE) 1307/2013 (Agricoltore in attività);

DETERMINA

- di fissare la data del 20/09/2022 quale termine ultimo per la regolarizzazione su "SIAN" del possesso del requisito di agricoltore attivo - campagna 2021- ai fini del pagamento dell'aiuto in oggetto;
- che il pagamento avverrà sul conto corrente indicato nella Domanda Unica 2021 o in alternativa, in caso si riscontri la cessazione dello stesso nel fascicolo aziendale SIAP, sull'ultimo conto corrente ivi inserito e indicato come valido;
- che in caso di mancato accredito per conto corrente (IBAN) erroneo o cessato, il pagamento non potrà essere rimesso.
- che il seguente paragrafo, contenuto nell'allegato 1 della Determinazione Arpea n.172/2022 –*“omissis...Pertanto non potranno essere pagati i beneficiari che sono subentrati all'azienda beneficiaria sia ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 sia ai sensi dell'art.4 (UE) del Reg.(UE) 640/2014 omissis...”*, è sostituito da: *"Pertanto, sempre con riferimento al subentro, potranno essere pagati esclusivamente i beneficiari che, avendo presentato opportuna istanza nei tempi e modi previsti della Istruzioni Operative ARPEA n. 41 del 13/05/2021 ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 o ai sensi dell'art.4 (UE) del Reg.(UE) 640/2014, sono subentrati all'azienda intestataria della domanda di contributo divenendo beneficiari dell'aiuto derivante dall'art.52 Reg.(UE) 1307/2013 e che integrano la condizione prevista dall'art.2 lett. B) del D.M. 305722 del 8 luglio 2022;*
- di dare incarico agli uffici competenti la quantificazione degli importi erogabili sulla base dei dati certificati forniti dalla (BDN) e a seguito dei controlli amministrativi di competenza; di precedere all'erogazione dei premi spettanti;.
- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Agenzia;
- di dare comunicazione della presente determinazione ai Centri di Assistenza Agricola convenzionati con ARPEA;
- di dare comunicazione della presente determinazione agli uffici interessati di ARPEA.

Fabrizio Stranda

Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005